
Gruppo bancario Banca Valsabbina

**REGOLAMENTO
DELLE OPERAZIONI CON
SOGGETTI COLLEGATI**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione
della Banca in data 3 luglio 2024

INDICE

INDICE	2
1. PREMESSA	3
2. PRINCIPALE NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE DI RIFERIMENTO	4
3. DEFINIZIONI	5
4. GOVERNANCE DEL REGOLAMENTO	10
5. AMBITO DI APPLICAZIONE	11
6. PROCESSO DI IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI COLLEGATI	11
7. LIMITI PRUDENZIALI	12
8. OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI	14
9. OPERAZIONI ESCLUSE	14
10. PROCEDURA PER LE OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA	16
10.1. FASE ISTRUTTORIA	16
10.2. RILASCIO DEL PARERE DEL COMITATO DEGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI	16
10.3. DELIBERA	17
10.4. PROCEDURA IN CASO DI PARERE NEGATIVO DEL COMITATO DEGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI	17
11.OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA	18
12.OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI, CHE RIENTRANO ANCHE NEL PERIMETRO DELL'ART. 136 DEL TUB	18
13.OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI EFFETTUATE DALLE SOCIETÀ CONTROLLATE	19
14.OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI EFFETTUATE NELL'AMBITO DI DELIBERE QUADRO	19
15.OPERAZIONI DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA	20
16.OPERAZIONI CHE PREVEDONO UN CONTENZIOSO	20
17.OPERAZIONI URGENTI	20
18.FLUSSI INFORMATIVI INTERNI E INFORMATIVA AL PUBBLICO	21
18.1 INFORMATIVA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI E AL COLLEGIO SINDACALE	21
18.2 INFORMATIVA AL PUBBLICO AI SENSI DELL'ART. 17 MAR	22
19.ATTIVITÀ DI VIGILANZA DEL COLLEGIO SINDACALE	22
20.COMPITI DI VERIFICA	22
ALLEGATO 1	24
REGOLAMENTO COMITATO DEGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI	24

1. PREMESSA

Gli interventi normativi e la regolamentazione della Banca d'Italia al fine di rafforzare i meccanismi di governo societario delle banche, hanno introdotto specifici presidi con riguardo alle operazioni con soggetti collegati, all'assunzione di attività di rischio nei confronti degli stessi nonché alla gestione dei conflitti di interesse.

Le norme mirano, in particolare, a presidiare il rischio che la vicinanza di alcuni soggetti (soci, amministratori, sindaci, ecc...) ai centri decisionali della banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e/o ad altre transazioni perfezionate con gli stessi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse e di esposizione della banca a rischi non adeguatamente misurati che possono causare, di riflesso, danni anche per depositanti ed azionisti.

Le previsioni contenute nella regolamentazione emanata da Banca d'Italia si indirizzano, in primo luogo, agli esponenti aziendali quali soggetti potenzialmente in grado di esercitare un significativo condizionamento sulle transazioni più rilevanti della banca. Al contempo, potenziali rischi di conflitti di interesse, a partire dall'attività più tipica di erogazione del credito, si pongono con riferimento ad un novero più ampio di dipendenti e di collaboratori aziendali, a diversi livelli gerarchico-funzionali, soprattutto se questi abbiano interessi in altre attività (ad esempio siano azionisti di società, direttamente o tramite familiari).

Vengono, inoltre, previsti specifici obblighi di monitoraggio e di controllo da parte dei competenti organi sociali e delle funzioni aziendali, oltre a particolari obblighi informativi verso l'Autorità di Vigilanza e i Soci.

Tenuto conto che gli strumenti finanziari di Banca Valsabbina SCpA ("**Banca**") sono negoziati nel sistema multilaterale gestito da Vorvel SIM SpA, restano, inoltre, fermi gli obblighi di informativa al mercato previsti dal Regolamento 596/2014 (c.d. MAR).

Quanto sopra con l'intento di tutelare, anche indirettamente gli azionisti/soci e gli altri portatori di interessi (c.d. *stakeholders*) attraverso la prevenzione ed il contrasto di eventuali abusi.

La Banca, nel rispetto di quanto previsto dal quadro normativo e regolamentare di riferimento di seguito riportato e tenendo conto del principio di proporzionalità, adotta il presente Regolamento delle operazioni con Soggetti Collegati ("**Regolamento**") nel quale sono formalizzati i principi, i processi, le procedure, anche di controllo, finalizzate a perseguire l'obiettivo di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale di ogni rapporto/operazione che la Banca, direttamente o indirettamente, intrattiene con i soggetti collegati, ai sensi della Circolare Banca d'Italia 285/2013.

Il presente Regolamento è parte integrante della regolamentazione interna in materia di assetti organizzativi e dei controlli interni della Banca e si applica sia alle operazioni poste in essere direttamente dalla Banca, sia alle operazioni poste in essere dalle Società Controllate, con soggetti collegati alla Banca.

2. PRINCIPALE NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Il quadro normativo e regolamentare di riferimento è riconducibile alle fonti normative e regolamentari di seguito riportate:

- "*Principi fondamentali per un'efficace vigilanza bancaria*", pubblicati dal Comitato di Basilea, aggiornamento settembre 2012, con particolare riferimento al "*Principio 20 – Operazioni con parti collegate*";
- Principio contabile internazionale IAS 24 "*Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate*" ("**IAS 24**");
- Direttiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese – CRD IV (*Capital Requirements Directive*), successivi aggiornamenti e atti di esecuzione;
- Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento – CRR (*Capital Requirements Regulation*), successivi aggiornamenti e atti di esecuzione ("**Regolamento 575/2013**");
- Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato – MAR, successivi aggiornamenti e atti di esecuzione ("**Regolamento MAR**");
- artt. 2373, 2391, 2427, comma 1, n. 22-*bis*, 2497 ss. e 2634 del Codice Civile;
- artt. 53, 67, 136 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 358 ("**TUB**");
- art. 114 del D.Lgs n. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**");
- Delibera del CICR del 29 luglio 2008, n. 277;
- "*Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali*", Circolare n. 155 del 18 dicembre 1991 ss.mm.ii.: Soggetti collegati su base individuale – sezione 13 (da 13.1.1 a 13.3.7) e Soggetti collegati su base consolidata Sezione 14 (da 14.1.1 a 14.3.3);
- Istruzioni di Vigilanza per le Banche emanate dalla Banca d'Italia con circolare n. 229 del 21 aprile 1999 e successivi aggiornamenti (nel seguito le "*Istruzioni di Vigilanza*"), Titolo II, Capo III ("*Obbligazioni degli Esponenti bancari*");
- Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 e successive modificazioni e integrazioni ("**Circolare 285/2013**");
- Guida alla verifica dei Requisiti di Professionalità e onorabilità. Aggiornamento di maggio 2018 in linea con gli orientamenti congiunti sull'idoneità emanate da ESMA e ABE;
- Decreto MEF 23 novembre 2020, n. 169, recante il "*Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli Esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei Confidi, degli IMEL, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti*" ("**D.M. 169/2020**").

3. DEFINIZIONI

Fermo quanto previsto nelle disposizioni normative e regolamentari di riferimento, sono qui di seguito riportate le principali definizioni utilizzate nel presente Regolamento:

Amministratori Coinvolti nell'Operazione: gli Amministratori che abbiano nell'Operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto, anche potenziale, con quello della Banca o delle società del Gruppo Bancario.

Amministratori Indipendenti: gli Amministratori non esecutivi che sono in possesso dei requisiti di *indipendenza* previsti dalla normativa regolamentare pro tempore vigente, i quali non hanno un interesse nell'Operazione.

Attività di Rischio: le esposizioni nette come definite in materia di grandi esposizioni (*cf.* Regolamento 575/2013, Parte IV).

Capogruppo: Banca Valsabbina SCpA o la Banca quale Capogruppo dell'omonimo Gruppo Bancario.

Comitato degli Amministratori Indipendenti o Comitato: il comitato composto da Amministratori Indipendenti la cui costituzione, organizzazione e funzionamento sono regolati dall'Allegato 1 del presente Regolamento.

Controllo: le fattispecie di cui all'art. 23 del TUB nonché il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento *ex art.* 2497 del Codice Civile. Rileva altresì il "controllo congiunto" ("**Controllo Congiunto**") inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un'attività economica, considerandosi in tal caso controllanti:

- i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa (tale situazione ricorre, ad esempio, in presenza di due o più soggetti aventi ciascuno la possibilità di impedire l'adozione di decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa controllata, attraverso l'esercizio di un diritto di veto o per effetto dei *quorum* per le decisioni degli organi societari);
- gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.

Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di Società Controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e le imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a Controllo Congiunto.

Esponente Aziendale: il soggetto che svolge funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Banca o presso un Intermediario Vigilato. La definizione comprende, in particolare, gli amministratori, i sindaci e i componenti della Direzione Generale. Con particolare riferimento ai sindaci supplenti, che sono

chiamati a svolgere la funzione di controllo solo nel momento in cui subentrano ai sindaci effettivi, si evidenzia che verranno comunque considerati "Esponenti Aziendali" e quindi rientranti nel perimetro dei Soggetti Collegati. Le dichiarazioni rilasciate dai sindaci supplenti verranno acquisite in sede di nomina, ma verranno censite solo al momento del subentro. I sindaci supplenti devono essere compresi nel perimetro degli "Esponenti Aziendali" per le finalità di cui all'art. 136 TUB.

Fondi Propri: l'aggregato definito ai fini della disciplina prudenziale di cui alla parte 2 Regolamento 575/2013.

Gruppo Bancario: tutte le società che rientrano nel perimetro del gruppo bancario che fa capo a Banca Valsabbina SCpA, come risultante dall'albo tenuto da Banca d'Italia ai sensi dell'art. 64 del TUB.

Influenza Notevole: il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo. Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi.

L'influenza notevole si presume se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite Società Controllate), il 20% o una quota maggiore del capitale sociale o dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria (o in ogni altro organo equivalente) della partecipata, ovvero, il 10% nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati.

In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di una Influenza Notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante:

- essere rappresentanti nell'organo con funzione di gestione o nell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di Influenza Notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati;
- partecipare alle decisioni di natura strategica di un'impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di Controllo Congiunto;
- l'esistenza di transazioni rilevanti intendendosi tali le Operazioni di Maggiore Rilevanza, lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali.

L'influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di Società Controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a Controllo Congiunto.

Intermediario Vigilato: le SIM, le imprese di investimento UE, le imprese di paesi terzi diverse dalle banche, i gestori, come definiti dal TUF, nonché i gestori esteri, gli Istituti di moneta elettronica (IMEL), gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del TUB, gli Istituti di pagamento, che fanno

parte del Gruppo Bancario e hanno un ammontare di Fondi Propri a livello individuale superiore al 2% dell'ammontare dei Fondi Propri a livello consolidato del Gruppo Bancario.

Operazioni con Soggetti Collegati od Operazione: fermo quanto precisato al paragrafo 6 del presente Regolamento, transazione con Soggetti Collegati che comporta l'assunzione di attività di rischio nonché ogni altro trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito o meno un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, se realizzate con Soggetti Collegati e le operazioni di aumento di capitale con esclusione del diritto d'opzione.

Operazioni che prevedono un contenzioso: operazioni, di qualsiasi natura, che danno luogo a perdite, passaggio a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali.

Operazioni di Importo Esiguo: operazioni il cui controvalore non è superiore a euro 250.000.

Operazioni di Maggiore Rilevanza: operazioni con Soggetti Collegati nelle quali almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabile a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:

1. Indice di rilevanza del controvalore: è il rapporto tra il controvalore dell'Operazione e i Fondi Propri tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Banca. Se le condizioni economiche dell'Operazione sono determinate, il controvalore dell'Operazione è:
 - a. per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
 - b. per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato alla data dell'Operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n. 1606/2002;
 - c. per le Operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.Se le condizioni economiche dell'Operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'Operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.
2. Indice di rilevanza dell'attivo: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'Operazione e il totale attivo di gruppo della Banca. I dati da utilizzare sono tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Banca; ove possibile, analoghi dati sono utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'Operazione.

Per le Operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le Operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- a. in caso di acquisizioni, il controvalore dell'Operazione maggiorato delle passività della società

- acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- b. in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le Operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dalle partecipazioni), il valore del numeratore è:

- a. in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- b. in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.
3. Indice di rilevanza delle passività: è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo consolidato della Banca. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Banca; ove possibile, i dati da utilizzare per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato consolidato, se redatto.

In caso di Operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute, nel corso dell'esercizio, con uno stesso Soggetto Collegato, la Banca cumula il loro valore ai fini del calcolo della soglia di rilevanza.

Operazioni di Minore Rilevanza: le Operazioni con Soggetti Collegati che non siano identificabili come Operazioni di Maggiore Rilevanza o come Operazioni di Importo Esiguo.

Operazioni Ordinarie: operazioni con Soggetti Collegati, di valore superiore a quello previsto per le Operazioni di Importo Esiguo, rientranti nell'ordinaria operatività della banca (ivi inclusa, la connessa attività finanziaria) e concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*. Non rientrano tra le operazioni ordinarie le Operazioni di Maggiore Rilevanza.

Operazioni Urgenti: operazioni con Soggetti Collegati la cui approvazione, in ragione di circostanze oggettive, non può essere deliberata nel rispetto dei termini delle modalità definite dal presente Regolamento.

Parte Correlata non Finanziaria: Parte Correlata che esercita in prevalenza, direttamente o tramite Società Controllate, attività d'impresa non finanziaria come definita nell'ambito della disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari (*cf.* Circolare 285/2013, Parte Terza, Capitolo 1).

Si è in presenza di una parte correlata non finanziaria allorché le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedono il 50% del totale delle attività complessive. Va fatto riferimento (avendo riguardo ai dati dell'ultimo esercizio, o, se più recenti, a quelli della relazione semestrale, annualizzando quelli di conto economico):

- a. per le banche e le società finanziarie, alla somma del totale attivo e delle garanzie rilasciate e impegni;

- b. per le imprese di assicurazione, al valore dei premi incassati moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10;
- c. per le imprese industriali, al fatturato totale, moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10.

Partecipante: soggetto (persona fisica o ente) che è tenuto a chiedere l'autorizzazione prevista dall'art. 19 del TUB.

Politiche di Remunerazione: politiche approvate dall'Assemblea Ordinaria, adottate dalla Banca e dal Gruppo Bancario in ottemperanza alle disposizioni di vigilanza in materia di incentivazione e remunerazione delle banche emanate da Banca d'Italia ai sensi della Circolare 285/2013.

Società Controllate: Integrae SIM SpA, Prestiamoci SpA e Pitupay SpA.

Soggetto Collegato: ai sensi della Circolare 285/2013, l'insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti ad essa connessi, come di seguito definiti.

Per parte correlata ("**Parte Correlata**"), si intendono i soggetti di seguito indicati, in virtù di una relazione intrattenuta con la Banca o un Intermediario Vigilato appartenente al Gruppo Bancario:

- a. un Esponente Aziendale (Amministratori, Sindaci e i membri della Direzione Generale);
- b. un Partecipante;
- c. il soggetto diverso dal Partecipante in grado di nominare uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;
- d. una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui la Banca o una società del Gruppo Bancario è in grado di esercitare il Controllo o un'Influenza Notevole;

Per soggetti connessi ("**Soggetti Connessi**"), si intende:

- a. la società e l'impresa, anche costituita in forma non societaria, sottoposta al Controllo di una Parte Correlata;
- b. i soggetti che esercitano il Controllo sul Partecipante e il soggetto diverso dal Partecipante in grado di nominare da solo uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica; ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune Controllo con la medesima Parte Correlata;
- c. gli Stretti Familiari di una Parte Correlata e le società o le imprese assoggettate al Controllo da questi ultimi.

Stretti Familiari: persone che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati dalla Parte Correlata nei loro rapporti con la Banca ed in particolare:

- il coniuge (non legalmente separato);
- il convivente *more uxorio*;

- i figli;
- i figli del coniuge o del convivente *more uxorio*;
- i genitori;
- le sorelle/fratelli;
- i nonni;
- i nipoti (figli dei figli);
- le persone a qualunque titolo a carico del soggetto;
- le persone a carico del coniuge non legalmente separato o del convivente *more uxorio*.

4. GOVERNANCE DEL REGOLAMENTO

Conformemente a quanto previsto nella Circolare 285/2013, la Capogruppo redige e adotta il presente Regolamento e nell'*iter* di approvazione intervengono:

- a) il Servizio Affari Societari, che provvede ad avviare il processo di revisione periodica del Regolamento, con cadenza almeno triennale, valutando la necessità di apportare al documento eventuali modifiche, che vengono sottoposte al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione, salvo quelle legate a interventi sulla struttura organizzativa della Banca, le quali vengono apportate direttamente dal Servizio Affari Societari;
- b) la Divisione Crediti, che fornisce il proprio contributo tecnico per gli aspetti legati alla fase di istruttoria;
- c) il Servizio Compliance, che assicura la conformità del Regolamento alla normativa di riferimento vigente;
- d) gli Amministratori Indipendenti e il Collegio Sindacale, i quali rilasciano un analitico e motivato parere, vincolante ai fini della delibera del Consiglio di Amministrazione, sulla complessiva idoneità delle procedure adottate a conseguire gli obiettivi della normativa di riferimento;
- e) il Consiglio di Amministrazione della Banca, che delibera in merito alle procedure proposte contenute nel presente Regolamento.

Il Regolamento è tempestivamente portato a conoscenza di tutti gli Esponenti Aziendali, delle Società Controllate rientranti nel Gruppo Bancario e, per quanto di rispettiva competenza, dei Responsabili delle funzioni aziendali e dei dipendenti della Banca, che ne sono tenuti alla rigorosa osservanza. Il Regolamento è, inoltre, pubblicato sul sito *internet* della Banca www.bancavalsabbina.com.

I Consigli di Amministrazione delle Società Controllate, sulla base delle indicazioni fornite dalla Capogruppo nell'ambito dell'attività di Direzione e Coordinamento, collaborano al fine di assicurare l'effettivo rispetto dei presidi e dei procedimenti previsti dal presente Regolamento, se necessario anche con regolamenti ad hoc, tenendo conto delle proprie specificità.

Il Regolamento, soggetto a revisione periodica con cadenza almeno triennale, inizialmente approvato dal Consiglio di Amministrazione della Banca nella seduta del 24 novembre 2010 è stato, nel tempo, oggetto di diversi interventi di revisione e di aggiornamento come riportato nella tabella sottostante.

N.	Titolo aggiornamento	Data
1	Approvazione del Regolamento	24 novembre 2010
2	I Revisione del Regolamento	27 giugno 2012
3	II Revisione del Regolamento	24 novembre 2016
4	III Revisione del Regolamento	12 luglio 2017
5	IV Revisione del Regolamento	23 giugno 2021
6	V Revisione del Regolamento	3 luglio 2024

5. AMBITO DI APPLICAZIONE

Ai sensi della vigente regolamentazione, non si considerano Operazioni con Soggetti Collegati e sono, quindi, estranee all'ambito applicazione del presente Regolamento:

- le operazioni effettuate tra società del Gruppo Bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;
- i compensi corrisposti agli Esponenti Aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche tempo per tempo vigenti;
- le operazioni di trasferimento infragrupo di fondi o di "collaterale" poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;
- le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca centrale europea o dalla Banca d'Italia o di disposizioni emanate dalla Capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite dalla Banca centrale europea o dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo Bancario, soggette ad autorizzazione ovvero a comunicazione preventiva all'Autorità di Vigilanza.

Per tali operazioni restano fermi eventuali obblighi di informativa al pubblico ai sensi del Regolamento MAR.

6. PROCESSO DI IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI COLLEGATI

La Banca provvede a censire i soggetti rientranti nella definizione di Soggetti Collegati e ad elaborare un elenco avvalendosi delle informazioni raccolte dal Servizio Affari Societari tramite:

- il relativo questionario interno;
- informazioni disponibili al proprio interno;

- accesso a *date base* esterni.

Ciascun Esponente Aziendale collabora con la Banca al fine di consentire un censimento corretto e completo e comunica al Servizio Affari Societari in modo tempestivo eventuali aggiornamenti.

La Banca si avvale di appositi strumenti informatici per il censimento dei Soggetti Collegati, per l'aggiornamento e la tracciatura delle relative informazioni, per monitorare l'andamento e l'ammontare complessivo delle Attività di Rischio nei confronti dei Soggetti Collegati e per disporre di un sistema di *reporting* per l'informativa interna e, ove necessaria, al mercato. L'impiego di *software* è funzionale ad assicurare la conoscenza da parte delle strutture aziendali delle persone e delle entità censite come Soggetti Collegati.

Le strutture aziendali, ognuna nell'ambito delle proprie competenze, gestiscono l'informazione relativa all'identificazione dei Soggetti Collegati, attraverso il flusso informativo periodico ricevuto dal Servizio Affari Societari.

La Capogruppo trasmette, su base semestrale, ai competenti uffici delle Società Controllate, l'elenco aggiornato delle persone e delle entità rientranti nel perimetro dei Soggetti Collegati.

Prima di effettuare un'operazione, ciascuna struttura aziendale sia della Capogruppo sia delle Società Controllate preliminarmente accerta, avvalendosi degli strumenti a disposizione, se la potenziale controparte è Soggetto Collegato al fine di avviare il relativo *iter* nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento. Alla data di adozione del presente Regolamento, il controvalore individuale dei Fondi Propri degli Intermediari Vigilati rientranti nel perimetro del Gruppo Bancario è inferiore alla soglia del 2%.

7. LIMITI PRUDENZIALI

Conformemente a quanto disposto dalla Circolare 285/2013, l'assunzione di attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati deve essere contenuta entro ben precisi limiti riferiti ai Fondi Propri consolidati ("**Limiti Prudenziali**"):

I Limiti Prudenziali verso una Parte Correlata non Finanziaria e verso i relativi Soggetti Connessi sono determinati:

- a. nel 5% nel caso di una Parte Correlata che sia un Esponente Aziendale, un Partecipante di Controllo o in grado di esercitare un'Influenza Notevole;
- b. nel 7,5% nel caso di una Parte Correlata che sia un Partecipante diverso da quelli del punto a. o un soggetto, diverso dal Partecipante, in grado, da solo, di nominare uno o più componenti degli organi aziendali;
- c. nel 15% negli altri casi.

I Limiti prudenziali verso un'altra Parte Correlata e verso i relativi Soggetti Connessi sono determinati:

- a. nel 5% nel caso di una Parte Correlata che sia Esponente Aziendale;
- b. nel 7,5% nel caso di una Parte Correlata che sia un Partecipante di Controllo o in grado di esercitare un'Influenza Notevole;
- c. nel 10% nel caso di una Parte Correlata che sia un partecipante diverso da quelli del punto b. o un

soggetto, diverso dal Partecipante, in grado, da solo, di nominare uno o più componenti degli organi aziendali;

d. nel 20% negli altri casi.

Le Attività di Rischio devono essere ponderate secondo fattori che tengono conto della rischiosità connessa alla natura della controparte e delle eventuali forme di protezione del credito.

Vengono applicati i fattori di ponderazione e le condizioni di ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio stabiliti nell'ambito della disciplina sulle grandi esposizioni di cui alla Parte IV del Regolamento 575/2013. Non sono incluse nelle Attività di Rischio le partecipazioni e le altre attività dedotte dai Fondi Propri.

Non sono incluse nei limiti le esposizioni di cui all'articolo 390, par. 6, lett. a), b), c) e d) del Regolamento 575/2013.

Nel caso in cui tra la Banca ed una Parte Correlata intercorra una pluralità di rapporti che comportino l'applicazione di Limiti Prudenziali diversi, si applica il limite inferiore.

Sono escluse dai limiti in esame le Attività di Rischio legate ad operazioni effettuate tra società appartenenti al Gruppo Bancario.

Sono altresì escluse le partecipazioni detenute in un'impresa di assicurazione, in un'impresa di riassicurazione o in una società di partecipazione assicurativa nella quale la Banca o il Gruppo Bancario abbiano un investimento significativo, se la Banca (o il Gruppo Bancario) è stata autorizzata ai sensi dell'art. 49, par. 1, del Regolamento 575/2013, a non dedurre gli strumenti di Fondi Propri detenuti in queste imprese, nonché le partecipazioni detenute in un'impresa di assicurazione, in un'impresa di riassicurazione o in una società di partecipazione assicurativa, per le quali la Banca (o il Gruppo Bancario) non deduce le partecipazioni detenute in queste imprese ai sensi dell'art. 471 del Regolamento 575/2013.

Il rispetto dei Limiti Prudenziali alle Attività di Rischio verso Soggetti Collegati deve essere assicurato in via continuativa.

Qualora per cause indipendenti da volontà o colpa della Banca (ad esempio la Parte Correlata ha assunto tale qualità successivamente all'apertura del rapporto) uno o più limiti siano superati, le Attività di Rischio devono essere ricondotte nei limiti nel più breve tempo possibile. A tal fine, la Banca, anche quale Capogruppo, predispone, entro 45 giorni dal superamento del limite, un piano di rientro, approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato degli Amministratori Indipendenti e l'Organo con Funzione di Controllo. Il piano di rientro è trasmesso alla Banca d'Italia entro 20 giorni dall'approvazione, unitamente ai verbali relativi alle delibere degli Organi Aziendali coinvolti.

Se il superamento dei limiti riguarda una parte correlata in virtù della partecipazione detenuta nella banca o in una società del gruppo bancario, i diritti amministrativi connessi con la partecipazione sono sospesi.

La Banca, anche quale Capogruppo, valuta i rischi (di natura legale, reputazionale o di conflitto di interessi) connessi con l'operatività verso Soggetti Collegati, se rilevanti per l'operatività aziendale, nell'ambito del processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP), ai sensi di quanto previsto dalla Circolare 285/2013, Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1. In particolare, nei casi di superamento dei limiti

prudenziali per i motivi sopra indicati, ad integrazione delle iniziative previste nel piano di rientro, la Banca tiene conto delle eccedenze nel processo di determinazione del capitale interno complessivo.

8. OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

Ai fini del presente Regolamento le fattispecie di Operazioni con Soggetti Collegati vengono suddivise in:

- Operazioni Escluse;
- Operazioni di Minore Rilevanza;
- Operazioni di Maggiore Rilevanza;
- Operazioni con Soggetti Collegati rientranti nel perimetro dell'art. 136 del TUB;
- Operazioni con Soggetti Collegati effettuate dalle Società Controllate;
- Operazioni con Soggetti Collegati effettuate nell'ambito di delibere quadro;
- Operazioni di competenza dell'assemblea;
- Operazioni che prevedono un contenzioso;
- Operazioni urgenti.

Al fine di qualificare un'operazione come Operazione con Soggetto Collegato ed avviare eventualmente il relativo *iter* deliberativo, nella fase di istruttoria dell'Operazione la struttura aziendale competente è chiamata a verificare se il soggetto interessato è censito come Soggetto Collegato.

9. OPERAZIONI ESCLUSE

La Banca, come consentito dalla vigente normativa, ha individuato le Operazioni con Soggetti Collegati di seguito riportate, per le quali è prevista l'esenzione integrale o parziale dagli obblighi procedurali indicati nelle disposizioni di vigilanza:

- A) Operazioni di Importo Esiguo;
- B) Operazioni Ordinarie;
- C) Operazioni concluse con o tra Società Controllate qualora non vi sia un controllo totalitario, o con Società sottoposte ad influenza notevole.

Le Operazioni con Soggetti Collegati che generano Attività di Rischio, rientranti nei casi di esenzione o deroga indicati, sono, comunque, sempre considerate ai fini del calcolo dei Limiti Prudenziali.

Fatta eccezione per le Operazioni relative al rilascio di carte di credito e a quanto indicato con riferimento alle Operazioni Ordinarie, le Operazioni Escluse, compresi i contratti di fornitura, sono sempre soggette alla delibera del Consiglio di Amministrazione, che effettua le proprie valutazioni preliminari sulla base dell'attività istruttoria condotta dalla struttura aziendale competente.

Rimangono fermi gli obblighi di comunicazione ai sensi dell'art. 17 del Regolamento MAR qualora applicabili all'operazione e gli adempimenti informativi previsti al paragrafo 18 del presente Regolamento.

A) Operazioni di Importo Esiguo

Per Operazioni di Importo Esiguo si intendono le operazioni il cui controvalore non è superiore a euro 250.000,00.

Secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia, alle Operazioni di Importo Esiguo non si applicano gli obblighi deliberativi e/o informativi previsti dal presente Regolamento.

Resta ferma la competenza del Consiglio di Amministrazione a deliberare in merito a qualsiasi operazione.

B) Operazioni Ordinarie

Alle Operazioni Ordinarie non si applicano gli specifici iter deliberativi previsti dal presente Regolamento. La relativa delibera contiene gli elementi necessari a comprovare il carattere "ordinario" dell'Operazione. A tal fine la Banca tiene conto della riconducibilità dell'Operazione all'ordinaria attività, all'oggettività delle condizioni, alla semplicità dello schema economico-contrattuale, alla dimensione dell'operazione e alla tipologia della controparte.

Le condizioni economiche applicate alle Operazioni Ordinarie devono essere di mercato o *standard* e non potranno essere, per la controparte, più vantaggiose rispetto a quelle già determinate dal Consiglio di Amministrazione in delibere *ad hoc* aventi ad oggetto le "*Condizioni riservate agli Amministratori, ai Sindaci ed all'Alta Direzione*" o a quelle riservate alla migliore clientela.

L'applicazione di tali condizioni dovrà essere opportunamente documentata ed esplicitata.

In deroga alla competenza deliberativa prevista nel presente Regolamento, le Operazioni Ordinarie anche di Minore Rilevanza, relative ai seguenti prodotti sono assunte direttamente dal Responsabile della Divisione Business o dal Responsabile della Divisione Territoriale:

- Conti correnti e conti anticipi documenti;
- Depositi a risparmio;
- Commissioni impegni fidejussori, purché non rientrino nell'ambito dell'art. 136 TUB;
- Titoli;
- *Time deposit*;
- Gestione incassi;
- Condizioni estero.

Con cadenza trimestrale deve essere data informativa delle Operazioni Ordinarie concluse, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, conformemente con quanto previsto al paragrafo 18.1.

Viene inoltre fornita, con cadenza almeno annuale al Comitato degli Amministratori Indipendenti un'informativa *ex-post*, con dati almeno aggregati relativi alle Operazioni Ordinarie concluse.

C) Operazioni concluse con o tra Società Controllate o con Società sottoposte ad Influenza Notevole

Le operazioni concluse con Società Controllate quando tra le stesse non intercorre un rapporto di Controllo totalitario, non sono soggette all'applicazione degli specifici iter deliberativi previsti dal presente Regolamento.

Sono inoltre escluse dall'applicazione degli specifici obblighi deliberativi previsti dal presente Regolamento le Operazioni con le società sottoposte ad Influenza Notevole, salvo non vi siano significativi interessi di Soggetti Collegati.

La sussistenza di significativi interessi di altri Soggetti Collegati è valutata dalle strutture competenti (proponenti e deliberanti), sulla base dei criteri esemplificativi di seguito indicati:

- non costituisce interesse significativo la presenza negli Organi societari delle Società Controllate di uno o più Esponenti Aziendali della Capogruppo che partecipano al processo deliberativo;
- costituisce Interesse Significativo la presenza negli Organi societari delle Società Controllate di uno o più Esponenti Aziendali della Capogruppo che partecipano al processo deliberativo e che beneficiano di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari o, comunque, di remunerazioni variabili.

Con cadenza trimestrale deve essere data informativa delle operazioni concluse al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, conformemente con quanto previsto al paragrafo 18.1.

Viene inoltre fornita, con cadenza almeno annuale al Comitato degli Amministratori Indipendenti un'informativa *ex-post*, con dati almeno aggregati relativi alle operazioni concluse.

10. PROCEDURA PER LE OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA

Il processo che porta alla delibera delle Operazioni di Minore Rilevanza si divide nelle seguenti fasi:

- Fase istruttoria;
- Rilascio del parere del Comitato degli Amministratori indipendenti;
- Delibera del Consiglio di Amministrazione.

10.1. FASE ISTRUTTORIA

In presenza di Operazioni di Minore Rilevanza la struttura aziendale competente effettua un approfondito e documentato esame delle ragioni dell'Operazione, della convenienza per la Banca alla conclusione della stessa e della correttezza sostanziale delle sue condizioni, compreso il rispetto dei limiti in rapporto ai Fondi Propri ed istruisce una pratica contenente anche una completa e adeguata informativa sui diversi profili dell'Operazione, che rappresenti in modo esaustivo le risultanze dell'esame condotto.

L'informativa viene inviata per tempo al Servizio Affari Societari per l'inoltro specifico al Comitato degli Amministratori Indipendenti e contestualmente messa a disposizione dell'Organo competente a deliberare.

10.2. RILASCIO DEL PARERE DEL COMITATO DEGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI

Il Comitato degli Amministratori Indipendenti, sulla scorta delle informazioni ricevute, esprime all'Organo competente a deliberare l'Operazione un parere motivato e non vincolante sull'interesse della Banca al compimento dell'Operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Il preventivo parere espresso dal Comitato deve essere rilasciato, di norma, entro il giorno prima della riunione del Consiglio di Amministrazione convocata per l'assunzione della relativa delibera.

10.3. DELIBERA

Fatto salvo quanto previsto per le Operazioni Ordinarie ed i casi nei quali la deliberazione, ai sensi della normativa vigente o dello Statuto, è riservata alla competenza dell'Assemblea o debba da questa essere autorizzata, la competenza a deliberare le Operazioni di Minore Rilevanza con Soggetti Collegati è riservata al Consiglio di Amministrazione.

Il verbale del Consiglio di Amministrazione di approvazione dell'Operazione illustra le motivazioni in merito all'opportunità e alla convenienza economica dell'Operazione per la Banca nonché alle ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'Operazione, rispetto a quelli *standard* o di mercato.

Elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

Al verbale del Consiglio di Amministrazione è allegata, unitamente alla documentazione utilizzata per la delibera, anche copia del parere del Comitato degli Amministratori Indipendenti.

Resta fermo quanto previsto dall' art. 2391 del Codice Civile e cioè che, qualora la correlazione sussista nei riguardi di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione della Banca o, comunque, uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione siano qualificabili come Amministratori Coinvolti nell'Operazione, tali soggetti sono tenuti a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, astenendosi dalla relativa deliberazione.

Categorie di operazioni omogenee e sufficientemente determinate possono essere concluse con determinate categorie di soggetti sulla base di delibere-quadro approvate secondo le disposizioni di cui al paragrafo 14 del presente Regolamento.

Della delibera del Consiglio di Amministrazione viene data tempestiva informativa alla struttura aziendale interessata al perfezionamento dell'Operazione deliberata.

10.4. PROCEDURA IN CASO DI PARERE NEGATIVO DEL COMITATO DEGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI

Le Operazioni di Minore Rilevanza possono essere perfezionate anche in presenza di un parere negativo o condizionato a rilievi del Comitato degli Amministratori Indipendenti.

In tal caso, la delibera del Consiglio di Amministrazione deve fornire analitica motivazione delle ragioni per le quali essa viene comunque assunta e dare puntuale riscontro alle osservazioni formulate dal Comitato degli Amministratori Indipendenti.

Le Operazioni di Minore Rilevanza effettuate nonostante il parere negativo del Comitato degli Amministratori Indipendenti, non appena deliberate, sono comunicate dal Consiglio di Amministrazione al Collegio Sindacale qualora i relativi membri non siano tutti presenti alla seduta consiliare.

Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito *internet* della Banca.

11. OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA

La competenza a deliberare le Operazioni di Maggiore Rilevanza è riservata al Consiglio di Amministrazione, salvi i casi nei quali la deliberazione, ai sensi della normativa vigente o dello Statuto, sia riservata alla competenza dell'Assemblea o debba da questa essere autorizzata.

Anche alle Operazioni di Maggiore Rilevanza si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 10.1, 10.2, 10.3 del presente Regolamento.

Ad integrazione ed in deroga delle disposizioni sopra citate in caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza, il Comitato degli Amministratori Indipendenti è coinvolto tempestivamente nella fase delle trattative e in quella dell'istruttoria almeno attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e aggiornato e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.

Per le Operazioni di Maggiore Rilevanza, il preventivo parere espresso dal Comitato degli Amministratori Indipendenti deve essere rilasciato, di norma, almeno due giorni prima della riunione del Consiglio di Amministrazione convocata per l'assunzione della relativa delibera.

In caso di parere condizionato o sottoposto a rilievo, l'Operazione di Maggiore Rilevanza può essere approvata, conclusa ed eseguita solo qualora siano effettivamente rispettate tutte le condizioni evidenziate nel parere.

Per le Operazioni di Maggiore Rilevanza per le quali, per legge o per Statuto, è competente l'Assemblea dei Soci, il Consiglio di Amministrazione può approvare la proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea anche quando il Comitato degli Amministratori Indipendenti abbia espresso parere negativo. Restano altresì fermi gli obblighi di informativa trimestrale al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale di cui al paragrafo 18.1, nonché gli obblighi di informativa al pubblico di cui al paragrafo 18.2.

12. OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI, CHE RIENTRANO ANCHE NEL PERIMETRO DELL'ART. 136 DEL TUB

Le Operazioni con Soggetti Collegati che rientrano nel perimetro dell'art. 136 TUB richiedono una delibera del Consiglio di Amministrazione presa all'unanimità, con l'esclusione dell'Esponente Aziendale interessato, e con il voto favorevole di tutti i componenti del Collegio Sindacale.

A tali operazioni si applica, comunque, quanto previsto dal presente Regolamento per la relativa tipologia in cui rientra l'operazione.

Restano altresì fermi gli obblighi di informativa trimestrale al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale di cui al paragrafo 18.1.

13. OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI EFFETTUATE DALLE SOCIETÀ CONTROLLATE

Le Operazioni con Soggetti Collegati¹ poste in essere dalle Società Controllate della Banca sono preventivamente e singolarmente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione della Banca.

Fatte salve le ipotesi di esclusione di cui al paragrafo 9, la delibera di autorizzazione, in ragione della natura dell'Operazione, deve seguire l'*iter* previsto dai paragrafi 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 e 11 del presente Regolamento.

Qualora una delle Società Controllate rilevi che una potenziale controparte di una Operazione è un Soggetto Collegato, deve informare tempestivamente la struttura aziendale della Banca competente in base alla natura dell'Operazione, per l'avvio della fase istruttoria, salvo che si tratti di Operazioni di Importo Esiguo.

Le Società Controllate forniscono al Servizio Affari Societari della Capogruppo, su base trimestrale, tutte le Operazioni concluse con Soggetti Collegati (ivi incluse le Operazioni di Importo Esiguo).

14. OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI EFFETTUATE NELL'AMBITO DI DELIBERE QUADRO

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di approvare specifiche delibere quadro relative ad operazioni omogenee e sufficientemente determinate.

Le delibere quadro:

- devono essere assunte secondo regole conformi alle disposizioni in precedenza indicate in base alla tipologia di Operazione, avendo cura nell'individuare se si tratta di Operazioni di Maggiore Rilevanza od Operazioni di Minore Rilevanza e del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera, cumulativamente considerate;
- devono avere efficacia non superiore a un anno dalla data della delibera e riferirsi a Operazioni sufficientemente determinate e devono riportare la motivazione delle condizioni previste;
- le Operazioni singolarmente effettuate nell'ambito della singola delibera quadro, sono autorizzate direttamente dagli organi e dalle funzioni competenti nel rispetto delle regole e procedure interne tempo per tempo vigenti e non sono assoggettate alle procedure previste per le Operazioni di Minore Rilevanza o per le Operazioni di Maggiore Rilevanza.

Qualora un'Operazione, seppur inizialmente riconducibile ad una delibera quadro, non rispetti i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza alla base della delibera stessa non può essere compiuta in esecuzione di quest'ultima; a tale Operazione si applicano pertanto le regole stabilite in via generale per ciascuna Operazione con Soggetti Collegati.

¹ Si precisa che per "Operazioni con Soggetti Collegati" si intendono anche tutte le operazioni poste in essere riferibili a soggetti che ricoprono incarichi nelle Società Controllate.

Delle Operazioni concluse in attuazione di una delibera quadro, deve essere data informativa su base trimestrale al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, conformemente con quanto previsto al paragrafo 18.1.

15. OPERAZIONI DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA

Quando un'Operazione con Soggetti Collegati è, ai sensi di legge o di Statuto, di competenza dell'Assemblea o deve essere da questa autorizzata, trovano applicazione, in quanto compatibili, anche quando è richiesto un parere preventivo del Collegio Sindacale:

- in caso di Operazione di Minore Rilevanza, per la fase dell'istruttoria e di approvazione della proposta di deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione da sottoporre all'Assemblea, le regole previste per le Operazioni di Minore Rilevanza;
- in caso di Operazione di Maggiore Rilevanza, per la fase delle trattative, dell'istruttoria e di approvazione della proposta di deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione da sottoporre all'Assemblea, le regole previste per le Operazioni di Maggiore Rilevanza.

Qualora per una Operazione di Maggiore Rilevanza la proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea sia approvata dal Consiglio di Amministrazione in presenza di parere negativo del Comitato degli Amministratori Indipendenti, resta ferma la necessità di richiedere il parere del Collegio Sindacale.

Alle delibere dell'Assemblea si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia di maggioranze assembleari e di conflitto di interessi (artt. 2368, 2369 e 2373 del Codice Civile) e le previsioni statutarie eventualmente previste dalla legge.

16. OPERAZIONI CHE PREVEDONO UN CONTENZIOSO

Per le Operazioni che prevedono un contenzioso con Soggetti Collegati, in ragione dell'ammontare delle stesse, si applicano le regole per le Operazioni di Minore Rilevanza o per le Operazioni di Maggiore Rilevanza, non potendo farsi ricorso all'esenzione o alla semplificazione prevista per le Operazioni di Importo Esiguo o per le Operazioni Ordinarie.

Alle Operazioni che prevedono un contenzioso qualificabili come Operazioni di Importo Esiguo, si applica la procedura deliberativa delle Operazioni di Minore Rilevanza.

17. OPERAZIONI URGENTI

L'art. 33, comma 6, dello Statuto sociale prevede che il Presidente, in casi di urgenza, su proposta vincolante degli organi esecutivi, possa assumere deliberazioni in merito a qualsiasi operazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, purché non attribuite da norme inderogabili di legge o da previsioni statutarie alla competenza collegiale del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso di operazioni urgenti con Soggetti Collegati, diverse da quelle che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB e purché di importo non superiore a euro 250.000,00, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, su proposta vincolante della Direzione Generale, adotta la relativa delibera,

senza l'applicazione delle previsioni di cui ai paragrafi 10.1, 10.2, 10.3 e 15 inerenti alla fase istruttoria, al rilascio del parere del Comitato, alla fase deliberativa e alle operazioni di competenza dell'Assemblea.

La sussistenza del carattere di urgenza deve essere specificamente verificata e comprovata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione sulla base di circostanze oggettive e non esclusivamente riconducibili a scelte discrezionali.

In caso di operazioni urgenti, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale devono essere informati, anche per le vie brevi, delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'operazione. Ove uno o più di detti organi, nonché gli Amministratori Indipendenti competenti in materia, non ritengano sussistente il carattere di urgenza, ne devono dare pronta informativa ai componenti degli organi sociali e, alla prima occasione utile, all'Assemblea.

In ogni caso, delle Operazioni Urgenti viene fornita puntuale informativa ai sensi del paragrafo 18.1.

18. FLUSSI INFORMATIVI INTERNI E INFORMATIVA AL PUBBLICO

18.1 INFORMATIVA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI E AL COLLEGIO SINDACALE

Il Direttore Generale, su segnalazione del Servizio Affari Societari, sottopone al Consiglio di Amministrazione, ai membri del Comitato degli Amministratori Indipendenti e al Collegio Sindacale un'informativa trimestrale relativa all'approvazione e all'esecuzione delle Operazioni con Soggetti Collegati e, specificamente:

- alle Operazioni di Maggiore Rilevanza;
- alle Operazioni di Minore Rilevanza, con puntuale indicazione di quelle approvate con il parere negativo del Comitato degli Amministratori Indipendenti;
- alle Operazioni di Importo Esiguo;
- all'attuazione delle delibere quadro, nonché alle singole Operazioni compiute nell'ambito delle stesse;
- alle Operazioni Ordinarie;
- alle Operazioni con o tra Società Controllate e società sottoposte ad Influenza Notevole;
- delle Operazioni Urgenti;
- alle ulteriori Operazioni oggetto di esclusione ai sensi del paragrafo 9 del presente Regolamento, solo se superano la soglia prevista per le Operazioni di Maggiore Rilevanza.

L'informativa deve indicare almeno la controparte, l'oggetto e l'importo di ciascuna Operazione.

Le Operazioni sulle quali il Comitato degli Amministratori Indipendenti ha espresso parere contrario o condizionato sono comunicate non appena deliberate dall'organo deliberante al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

Le medesime informative dovranno essere rese da parte del Settore Crediti al Servizio Internal Audit e, per la verifica del rispetto dei Limiti Prudenziali, al Servizio Risk Management, Pianificazione & Controllo.

Le Società Controllate forniscono al Servizio Affari Societari della Capogruppo, su base trimestrale, tutte le Operazioni concluse con Soggetti Collegati (ivi incluse le Operazioni di Importo Esiguo).

La Banca comunica alla Società Controllata interessata la delibera assunta in merito all'operazione sopra indicata.

18.2 INFORMATIVA AL PUBBLICO AI SENSI DELL'ART. 17 MAR

Qualora un'Operazione sia soggetta agli obblighi informativi di cui all'art. 17 del Regolamento MAR, la Banca nel corpo del comunicato da diffondere al pubblico riporta, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della normativa su richiamata, anche le seguenti informazioni:

- a) la descrizione dell'Operazione;
- b) l'indicazione che la controparte dell'Operazione è un Soggetto Collegato e la descrizione della natura della correlazione;
- c) la denominazione o il nominativo della controparte dell'Operazione;
- d) se l'Operazione supera o meno le soglie previste per le Operazioni di Maggiore Rilevanza e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo;
- e) la procedura che è stata seguita o da seguirsi per l'approvazione dell'Operazione e, in particolare, se la Banca si sia avvalsa di un caso di esclusione;
- f) l'eventuale approvazione dell'Operazione nonostante l'avviso contrario del Comitato degli Amministratori Indipendenti.

19. ATTIVITÀ DI VIGILANZA DEL COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale ha il compito di vigilare sulla conformità delle procedure adottate dalla Banca ai sensi del presente Regolamento, sulla rispondenza alla normativa vigente e sulla loro osservanza, riferendone all'Assemblea ai sensi dell'art. 2429, comma 2, del Codice Civile.

Tale attività si colloca nell'ambito dei più generali compiti di vigilanza assegnati al Collegio Sindacale sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile.

20. COMPITI DI VERIFICA

Le Funzioni di controllo interno Compliance, Internal Audit e Risk Management Pianificazione & Controllo, ciascuna per quanto di propria competenza, istituiscono e disciplinano processi di controllo atti a verificare il rispetto costante dei limiti prudenziali fissati dalla normativa vigente, a garantire e ad assicurare la gestione dei rischi assunti verso i Soggetti Collegati, ad accertare il rispetto delle procedure deliberative contenute nel presente Regolamento.

In particolare:

- il Servizio Risk Management Pianificazione & Controllo effettua con periodicità almeno mensile, la verifica del rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e dal presente regolamento in materia

di assunzione di attività di rischio con Soggetti Collegati. Verifica inoltre la coerenza di tali operazioni in relazione ai livelli di propensione al rischio definiti nelle politiche interne;

- il Servizio Compliance verifica la conformità dei regolamenti e delle procedure interne adottate alla normativa vigente, effettuando anche verifiche ispettive presso le unità organizzative coinvolte nel processo, con la facoltà di richiedere la documentazione necessaria all'espletamento della verifica;
- il Servizio Internal Audit verifica l'osservanza del presente Regolamento, avvalendosi anche dei controlli effettuati dalle funzioni di secondo livello. Relaziona trimestralmente il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e la Direzione Generale sia sull'esposizione complessiva della Banca verso i Soggetti Collegati e sia per le operazioni poste in essere dagli stessi derivanti da altri conflitti di interesse. Eventuali anomalie riscontrate, dovranno essere tempestivamente portate a conoscenza degli Organi aziendali. Propone, inoltre, modifiche alle procedure interne adottate, ai regolamenti, agli assetti organizzativi e di controllo ritenute necessarie per un costante ed efficace presidio dei rischi in discorso;
- il Comitato degli Amministratori Indipendenti svolge un ruolo di proposta e valutazione in materia di organizzazione e sistema dei controlli in merito alla gestione dei rischi assunti verso Soggetti Collegati, verificandone anche la coerenza con gli indirizzi strategici e gestionali.

Allegato 1

REGOLAMENTO COMITATO DEGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI

Premessa

Il presente Regolamento disciplina la composizione e il funzionamento del Comitato degli Amministratori Indipendenti (di seguito, il "**Comitato**") istituito in seno al Consiglio di Amministrazione ai sensi della Circolare 285/2013.

Articolo 1 – Costituzione e composizione del Comitato

1. Il Comitato è composto da tre o cinque Amministratori Indipendenti secondo le determinazioni del Consiglio di Amministrazione.
2. I membri del Comitato sono nominati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione che nomina anche il Presidente e restano in carica fino al termine del proprio mandato consiliare, purché mantengano la qualifica di Amministratore Indipendente. Possono essere revocati per giusta causa con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere vincolante del Collegio Sindacale.
3. Il Presidente ha il compito di programmare e coordinare le attività del Comitato, di presiedere e guidare lo svolgimento delle relative riunioni, di rappresentare il Comitato in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e può altresì sottoscrivere in nome del Comitato le relazioni e i pareri da sottoporre al Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente, lo stesso è sostituito in tutte le sue attribuzioni dal componente più anziano d'età.
4. Gli Amministratori accettano la carica di componenti del Comitato soltanto quando ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario.
5. I componenti del Comitato che, con riferimento a una specifica Operazione, siano qualificabili come Amministratori Coinvolti nell'Operazione, sono tenuti a darne notizia agli altri membri, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata, nonché ad astenersi obbligatoriamente dalla votazione.
6. Il Comitato può delegare a uno o più dei propri componenti specifici compiti di cura delle trattative e di analisi di una o più delle Operazioni.

Articolo 2 – Compiti del Comitato

1. Il Comitato ha il compito di effettuare tutte le attività richieste dal Regolamento interno delle Operazioni con Soggetti Collegati. Il Comitato interviene, inoltre, anche in tutti gli ambiti nei quali sia richiesto un intervento degli Amministratori Indipendenti, ancorché estranei alle Operazioni in conflitto di interesse (a titolo esemplificativo, remunerazioni, nomine, autovalutazione, ecc...).
2. La Banca, su richiesta del Comitato, mette a disposizione del Comitato risorse finanziarie adeguate per l'adempimento dei propri compiti che sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione.
3. Il Comitato ha facoltà di accesso alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei propri compiti e si avvale, per l'assolvimento dei propri compiti, dei mezzi e delle strutture aziendali della Banca.

4. Al Comitato è riconosciuta la facoltà di farsi assistere, a spese della Banca, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta ("**Esperti Indipendenti**"). Il Comitato verifica preventivamente l'indipendenza degli Esperti Indipendenti tenendo conto delle eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra gli Esperti Indipendenti e: a) il Soggetto Collegato, le società da questo controllate, i soggetti che lo controllano, le società sottoposte a comune controllo nonché gli amministratori delle predette società; e b) la Banca, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo, gli amministratori delle predette società. Il Comitato dovrà eventualmente motivare le ragioni per le quali una o più di tali relazioni siano state considerate irrilevanti ai fini del giudizio sull'indipendenza, fermo restando che le informazioni sulle eventuali relazioni possono essere fornite allegando una dichiarazione degli stessi esperti indipendenti.
5. Nel caso di Operazioni di Minore Rilevanza, con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta del suo Presidente e previa richiesta del Comitato, viene definito un ammontare massimo di spesa per gli Esperti Indipendenti per ciascuna Operazione pari al 3 % del controvalore dell'Operazione, sino alla concorrenza massima di euro 20.000,00, fatta salva la possibilità di chiedere una deroga per maggiore importo al Consiglio di Amministrazione. Tali limiti di spesa non si applicano alle Operazioni di Maggiore Rilevanza.

Articolo 3 – Svolgimento delle riunioni

1. Le riunioni del Comitato possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che di tale identificazione si dia atto nel relativo parere e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione. In tale evenienza la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Segretario. Di ciascuna riunione viene redatto uno specifico verbale che viene trascritto in un apposito libro del "Comitato degli Amministratori Indipendenti", conservato a cura del Servizio Affari Societari della Banca e sottoscritto dal Presidente del Comitato e dal Segretario che può essere anche un soggetto esterno al Comitato.
2. I pareri sono espressi per iscritto, sono sottoscritti da tutti i componenti del Comitato e vengono allegati ai verbali delle riunioni e, anche in copia, alla documentazione relativa all'Operazione sulla quale il Comitato è chiamato ad esprimersi.
3. Per la validità delle riunioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Nel caso in cui uno o più membri siano obbligati ad astenersi dalla votazione, sono comunque considerati presenti ai fini del *quorum* costitutivo della riunione.
4. Le determinazioni del Comitato sono prese a maggioranza assoluta dei componenti in carica.
5. Se il numero dei componenti non obbligati ad astenersi è pari a due, l'Operazione è approvata previo motivato parere di entrambi. Nel caso in cui il parere dei due Amministratori sia divergente, verrà richiesta la pronuncia del Collegio Sindacale, il quale interverrà anche nel caso in cui ci sia solo un Amministratore Indipendente che possa esprimersi sull'Operazione. Nell'ipotesi del rilascio

del parere da parte del Collegio Sindacale, i Sindaci che abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'Operazione, ne danno notizia agli altri Sindaci, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata dell'interesse che hanno nella stessa e sono tenuti ad astenersi dalla relativa deliberazione.

Articolo 4 – Riservatezza

1. I componenti del Comitato sono tenuti al segreto sulle notizie e sulle informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni.
2. I componenti del Comitato si astengono dall'utilizzare informazioni riservate per scopi diversi dall'esercizio delle funzioni del Comitato.

Articolo 5 – Modifiche del presente Allegato

1. Il presente allegato è parte integrante del "Regolamento interno delle Operazioni con Soggetti Collegati" e viene approvato o modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale.